

(N. 2061)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1975

Aumento degli stanziamenti per il potenziamento dei mezzi di repressione del contrabbando

ONOREVOLI SENATORI. — Il fenomeno del contrabbando ha assunto negli ultimi tempi preoccupanti manifestazioni di pericolosità che investono non solo gli interessi fiscali dello Stato ma anche gli altri aspetti connessi con la tutela delle leggi in generale e dell'ordine pubblico in particolare. Com'è noto, la delinquenza organizzata per il contrabbando in grande stile usa oggi in misura doviziosa i mezzi più potenti e veloci, per cui anche la Guardia di finanza deve essere messa in condizioni di fronteggiare, con adeguati mezzi, la minaccia che si rivela di particolare gravità soprattutto lungo le coste e sul mare.

Il Corpo ha urgente necessità di incrementare le proprie dotazioni — soprattutto di autovetture da inseguimento e di elicotteri — e di migliorare il grado di efficienza del naviglio in quanto detti mezzi, unitamente alle unità navali, costituiscono i supporti indispensabili per l'attività operativa dei reparti nello specifico settore.

In particolare, devono essere innanzitutto sostituiti numerosi vecchi automezzi veloci il cui mantenimento in servizio si appalesa di scarsa utilità e comporta rilevanti spese di manutenzione che incidono in misura elevata sulla disponibilità di fondi. È necessa-

rio, inoltre, dotare di automezzi da inseguimento alcuni reparti dislocati nelle zone più minacciate dal contrabbando, per rendere gli sforzi del personale operativamente più proficui.

Occorre pertanto provvedere all'acquisto di un centinaio di autoveicoli veloci il cui costo si aggira sui 240 milioni.

Nel settore aereo, il Corpo dispone ora di 36 elicotteri Augusta-Bell della serie 47, di cui ben 21, in attività da 15 anni circa, hanno raggiunto un inaccettabile grado di obsolescenza e comportano, oltre alle spese di manutenzione assai onerose, un rischio troppo elevato in tema di sicurezza di volo, per cui si presenta in termini di urgenza la loro sostituzione con nuovi velivoli ad ala rotante più rispondenti allo specifico impiego di concorso all'azione anticontrabbando dei reparti terrestri e navali.

Necessita quindi acquistare almeno altri otto elicotteri che consentiranno di rinnovare in parte l'attuale linea di volo, pur senza raggiungere la disponibilità ottimale di 72 mezzi di cui è stata accertata la necessità.

La somma per acquistare otto elicotteri leggeri da osservazione NH 500 M viene valutata in 1.000 milioni.

Per quanto concerne, infine, il settore navale occorre tener presente che i fondi attualmente disponibili per le spese di esercizio dei servizi navali sono insufficienti.

Una congrua integrazione di detti fondi, mediante l'assegnazione di lire 2.260 milioni consentirà (come l'acquisto di motori e di altro materiale nautico) di assicurare il regolare funzionamento delle unità navali, di cui dispone il Corpo.

Al soddisfacimento delle suddette esigenze si provvede con l'unito disegno di legge che si compone di due articoli.

L'articolo 1 stabilisce che — per potenziare i mezzi terrestri, navali ed aerei per la repressione del contrabbando — gli stanziamenti già messi a disposizione della Guardia di finanza sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 vengono maggiorati della complessiva somma di lire 3.500 milioni.

L'articolo 2 indica i mezzi di copertura dell'onere derivante dall'attuazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Allo scopo di potenziare i mezzi terrestri, navali e aerei per la repressione del contrabbando, gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1975 sono maggiorati degli importi appresso indicati:

capitolo 3104, lire 240 milioni;

capitolo 3105, lire 1.000 milioni;

capitolo 3106, lire 2.260 milioni.

La maggiore assegnazione sarà destinata all'acquisto di autoveicoli veloci, di elicotteri da osservazione e all'efficienza dell'esercizio dei servizi navale ed aereo.

Art. 2.

All'onere di lire 3.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di corrispondente importo dal fondo unico di riserva delle lotterie nazionali, di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, n. 550, e versamento dell'importo stesso nel capitolo 1999 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.